GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Una pronuncia della Cassazione sui passaggi generazionali d'impresa

Partecipazioni, si pesano

Quote simili possono incidere in modo diverso

DI MAURO PUPPO*

Nei passaggi generazionali d'impresa, governance e distribuzione del valore vanno pianificate su piani distinti: quote quasi identiche possono avere un peso economico molto diverso. È la lezione di Cass. civ., sez. II, pronuncia 29 maggio 2026, n. 16916. Prima di trasferire le partecipazioni occorre stimare i singoli pacchetti e simularne gli effetti successori: anche pochi decimali possono valere milioni e alimentare un contenzioso familiare.

Il caso tipico è la ripartizione del 51% e del 49% tra due figli. Il genitore assegna il controllo al discendente ritenuto più adatto a guidare l'impresa e lascia all'altro quasi metà del capitale. L'intento non è necessariamente penalizzarlo, ma assicurare stabilità decisionale nell'interesse dell'azienda e di entrambi gli eredi.

Il valore, però, non è sempre proporzionale alla percentuale. In funzione di statuto, quorum e accordi tra soci, la quota superiore al 50% può consentire di orientare le decisioni assembleari e nominare gli amministratori. La minoranza, soprattutto senza specifiche tutele, non offre la stessa capacità di incidere. Il mercato può quindi riconoscere alla prima un premio di controllo e applicare alla seconda uno sconto di minoranza.

Il caso deciso dalla Cassazione

La madre aveva donato ai due figli il 50,18% e il 49,82% di una società. All'apertura della successione si è discusso del valore da assoggettare a collazione. Nel giudizio di merito erano stati considerati un premio del 30% per la maggioranza e uno sconto per la minoranza. La Corte d'appello, nel ricalcolare il donatum e detrarre gli aumenti di capitale sottoscritti dai donatari, aveva però omesso il premio. La Cassazione ha ravvisato un errore nell'impostazione dei parametri di calcolo e rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano.

La pronuncia non stabilisce che ogni quota superiore al 50% debba essere maggiorata del 30%: quella percentuale era acquisita nello specifico giudizio. La valutazione dipende dai diritti e dai vincoli del pacchetto, dallo statuto, dai quorum, dagli eventuali patti parasociali e dalla trasferibilità della partecipazione.

Un esempio su un valore di 50 milioni

Si assuma che il 100% della società valga 50 milioni di euro, prima di premi e sconti. Su base proporzionale, il 50,18% vale 25,090 milioni e il 49,82% vale 24,910 milioni: la differenza è di 180 mila euro. Applicando alla maggioranza il premio del 30% considerato nel giudizio, il suo valore sale a 32,617 milioni. Anche lasciando la minoranza al valore proporzionale, senza alcuno sconto, il divario raggiunge 7,707 milioni. Un eventuale sconto di minoranza lo amplierebbe ulteriormente.

Lo scarto può incidere sulla collazione e, se lede le quote dei legittimari, sull'azione di riduzione. Per i beni mobili, la collazione avviene per imputazione al valore di apertura della successione (art. 750 c.c.), criterio distinto dalla base imponibile fiscale. La crescita dell'impresa dopo la donazione può quindi accentuare il disequilibrio. La verifica deve considerare anche il patrimonio residuo, le altre liberalità, le dispense e le disposizioni testamentarie.

Separare controllo e valore economico

Il controllo può essere organizzato attraverso lo statuto, diritti particolari o categorie di partecipazioni e, quando ne ricorrono i presupposti, il patto di famiglia. L'equilibrio economico può essere perseguito con altri beni o conguagli. Ogni soluzione richiede una verifica civilistica, societaria, fiscale e valutativa.

La pianificazione deve rendere esplicito l'obiettivo del genitore, chiarire il criterio di equità e ascoltare aspettative e ruoli dei familiari. Una struttura giuridicamente corretta ma non compresa dai destinatari può lasciare intatto il rischio relazionale che intendeva prevenire.

Presidente di Nexta Società Benefit

© Riproduzione riservata

Definire carichi non basta ad estinguere il giudizio

La definizione agevolata dei carichi, nella disciplina della rottamazione-quater e della relativa riammissione, non determina automaticamente l'estinzione del giudizio tributario pendente. È quanto si ricava dall'ordinanza della Corte di cassazione, Sezione tributaria civile, 29 settembre 2026, n. 25947; in questo giudicato la Corte chiarisce quali documenti debbano essere prodotti per ottenere la declaratoria di estinzione del processo a seguito della rottamazione della cartella oggetto di controversia. Il contribuente, quindi, deve depositare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, la comunicazione dell'agente della riscossione relativa all'esito della domanda, all'ammontare complessivo delle somme dovute, alle singole rate e alle rispettive scadenze, nonché la documentazione attestante il pagamento della prima o unica rata. Nel caso esaminato, il contribuente aveva prodotto la domanda di adesione e la prova del pagamento della prima rata, ma non la comunicazione prevista per la riammissione alla procedura. La Corte di cassazione non era pertanto in grado di verificare la riferibilità di quel pagamento alla cartella oggetto del giudizio e ha respinto l'istanza di estinzione, procedendo all'esame del ricorso nel merito.

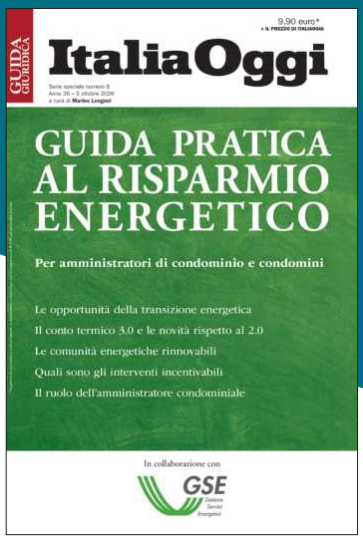
La disciplina applicata è quella dell'art. 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come interpretato autenticamente dall'articolo 12-bis del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito dalla legge 30 luglio 2025, n. 108. Ai soli fini dell'estinzione del giudizio, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata; resta tuttavia necessaria la produzione della documentazione completa prevista dalla legge.

La comunicazione dell'agente della riscossione non costituisce, quindi, un adempimento meramente formale, poiché consente al giudice di collegare il pagamento al carico controverso e di verificare l'esito della procedura. Nell'ambito della rottamazione-quater, l'estinzione del giudizio presuppone pertanto non soltanto la presentazione della dichiarazione di adesione e il pagamento della prima o unica rata, ma anche la produzione della comunicazione prevista dalla legge e la prova della riferibilità della definizione ai debiti oggetto della controversia. La documentazione assume rilievo anche per gli effetti dell'estinzione, che comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e degli altri provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non ancora passati in giudicato. Le somme versate in relazione ai procedimenti interessati restano inoltre definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Benito Fuoco

© Riproduzione riservata

GUIDA PRATICA AL RISPARMIO ENERGETICO



PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E CONDOMINI

- Le opportunità della transizione energetica
- Il conto termico 3.0 e le novità rispetto al 2.0
- Le comunità energetiche rinnovabili
- Quali sono gli interventi incentivabili
- Il ruolo dell'amministratore condominiale

DA SABATO 10 OTTOBRE
IN EDICOLA E IN DIGITALE